



Comune di Colturano

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 24.10.2023



Sommario

TITOLO I – PRINCIPI.....	2
<i>Art. 1 Profili istituzionali e valori etico/culturali</i>	2
<i>Art. 2 Competenze del Sindaco</i>	2
<i>Art. 3 Tutela degli animali</i>	3
<i>Art. 4 Definizioni</i>	3
<i>Art.5 Ambito di applicazione</i>	3
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art.6 Detenzione</i>	4
<i>Art.7 Maltrattamento di animali</i>	4
<i>Art. 8 Modalità di detenzione</i>	4
<i>Art. 9 Decesso degli animali</i>	5
TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER SPETTACOLI -FIERE E ALTRI INTRATTENIMENTI.....	5
<i>Art.10 Circhi</i>	5
TITOLO IV CANI	6
<i>Art.11 Anagrafe canina</i>	6
<i>Art.12 Obbligo di raccolta degli escrementi</i>	6
<i>Art. 13 Accesso a luoghi pubblici, inclusi ove previsto giardini, parchi ed aree verdi</i>	6
<i>Art. 14 Aree destinate ai cani</i>	7
<i>Art.15 Animali e condominio</i>	8
TITOLO V GATTI.....	9
<i>Art.16 Protezione dei gatti</i>	9
<i>Art. 17 Controllo demografico delle nascite e cure sanitarie.</i>	9
<i>Art.18 Cura e tutela delle colonie feline</i>	9
TITOLO VI - ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI.....	10
<i>Art.19 Modalità e detenzione</i>	10
TITOLO VII VOLATILI	10
<i>Art.20 Modalità e detenzione</i>	11
TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI	11
<i>Art. 21 Modalità e detenzione</i>	11
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI	11
<i>Art. 22 Sanzioni</i>	11
<i>Art. 23 vigilanza</i>	11
ALLEGATO 1.....	12
<i>Razze a rischio aggressività'</i>	12



Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di rendere facilmente individuabili i compiti e le responsabilità, che la normativa vigente attribuisce a ciascuna istituzione pubblica, nonché di chiarire in maniera semplice e schematica i doveri che competono ai proprietari e detentori degli animali, al fine di tutelare gli animali, evitare l'abbandono e il randagismo, legge quadro 14 agosto 1991, n. 281: *“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono – al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*.

Alle Regioni, Province e Comuni è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, compiti e responsabilità sono attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti in materia.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Profili istituzionali e valori etico/culturali

- 1) Il Comune di Colturano sancisce il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi e pertanto riconosce il diritto all'esistenza, compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche, condannando ogni maltrattamento compreso l'abbandono.
- 2) A tale scopo Il Comune di Colturano promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
- 3) Il Comune, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4) Il Comune di Colturano opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 5) Il Comune incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 6) Il Comune intende sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto delle esigenze e dei diritti della collettività.
- 7) Il Comune riconosce i valori dell'utilizzo di cani per persone con disabilità e l'impiego degli animali da compagnia ai fini della pet – therapy.
- 8) Il Comune riconosce altresì il valore dell'impiego dei cani addestrati in unità cinofile per azioni ed iniziative volte alla sicurezza o alla protezione civile.
- 9) Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, il Comune potrà avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 2 Competenze del Sindaco

- 1) Al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, spettano le azioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di



polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

- 2) Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.
- 3) L'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni, viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale.

Art. 3 Tutela degli animali

- 1) Il Comune di Colturano riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, in base alla L. 281/1991, promuove e disciplina la tutela degli animali in genere, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e l'abbandono degli animali da affezione.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa vigente.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Art. 4 Definizioni

- 1) La definizione generica di "animale" si applica a tutte le specie e razze di animali vertebrati e invertebrati.
- 2) Per "animali d'affezione" si intendono quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di animali d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto allo scopo di compagnia.
- 3) Per animali "randagi" si intendono quegli animali di specie domestica che vivono allo stato libero cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

Art.5 Ambito di applicazione

- 1) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Colturano.
- 2) Le norme previste dai successivi articoli, che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura la detenzione ed il commercio di fauna selvatica autoctona devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI



Art.6 Detenzione

- 1) Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione – dell'igiene – della cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero, di contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso, per tutto il ciclo vitale con carattere di continuità.
- 3) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico. I proprietari o i detentori dei cani, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario dovranno sottoporre a visita veterinaria i propri animali e porre in essere le prescrizioni sanitarie impartite.
- 4) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino e sporchino le proprietà pubbliche, private e che non arrechino disturbo al vicinato.
- 5) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art.7 Maltrattamento di animali

- 1) È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) È vietato abbandonare gli animali.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla L.281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo che per fini di soccorso immediato, fermo restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle associazioni e/o ASL.
- 4) Chiunque violi il divieto di cui all' art 7 è punito a norma dell'art. 727 del CP con l'arresto fino a 1 anno e con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000.

Art. 8 Modalità di detenzione

È vietato

- 1) Infliggere agli animali maltrattamenti, alimentarli in modo improprio, privandoli dell'acqua e del cibo necessario.
- 2) Detenerli in spazi angusti o in strutture non idonee, in condizioni igienico sanitarie non adeguate.
- 3) Sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute ovvero ricoverando all'esterno animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche sprovvisti di idoneo riparo.
- 4) Tenere gli animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 5) Detenere gli animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte – cantine – garage – box.
- 6) Tenere costantemente animali legati a catena o corda o funi con nodo scorsoio.
- 7) L'impiego di collari con aculei interni, con dispositivi di scarica elettrica.



- 8) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività.
- 9) Sono vietati tutti gli atti di amputazione del corpo degli animali – il taglio delle orecchie il taglio della coda – la recisione delle corde vocali – motivati da ragioni estetiche salvo i casi in cui si rende necessario per prevenire o guarire malattie.

Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

- 1) I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole.
- 2) Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.
- 3) Se tenuti all'interno di abitazioni è fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più ore al giorno o di isolarlo in cantina.
- 4) Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.
- 5) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione o anche a sé stesso. È reso quindi obbligatoria l'installazione di rete metallica a maglia piccola all'interno delle recinzioni.
- 6) È vietato creare molestia al vicinato, permettendo ai cani, anche all'interno di giardini o altra proprietà, di abbaiare continuamente per ore, sia durante il giorno che nelle ore notturne.
- 7) In caso di effettivo e insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il "Canile Rifugio" con spese tutte a carico del proprietario/detentore.
- 8) Chiunque violi gli obblighi di cui all'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 salvo che dal fatto non si rilevi violazione penale.

Art. 9 Decesso degli animali

- 1) È vietato seppellire le spoglie di animali in aree pubbliche e private sul territorio comunale.
- 2) Le spoglie di animali di affezione deceduti dovranno essere conferite al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL per la successiva cremazione ovvero presso ditte autorizzate.
- 3) Nel caso di decesso dell'animale, il proprietario o il detentore dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL.

TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER SPETTACOLI -FIERE E ALTRI INTRATTENIMENTI

Art.10 Circhi



Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo, le esibizioni di animali, i circhi o spettacoli che utilizzano animali, sono incompatibili con la dignità dell'animale sono vietati su tutto il territorio comunale, ritenendo diseducativi gli spettacoli che sfruttano gli animali, costringendoli ad azioni contrarie alle loro nature e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi.

TITOLO IV CANI

Art.11 Anagrafe canina

- 1) I proprietari dei cani, residenti nel territorio comunale sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dall'inizio della proprietà o entro 30 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari liberi professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice dei microchip nella banca dati regionale.
- 2) I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni la cessione il trasferimento o il decesso del cane al D.P.V ASL che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.
- 3) La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario o detentore entro 15 giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria ASL.
- 4) Deve essere consentita la verifica del cane come dotato di microchip o tatuaggio da parte della vigilanza.
- 5) Chiunque violi il divieto di cui all'art .11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art.12 Obbligo di raccolta degli escrementi

- 1) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- 2) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.
- 3) I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti, che dovrà essere esibito a richiesta degli Organi di Polizia e Vigilanza, così da ripristinare l'igiene del luogo.
- 4) I proprietari che si trovino su area pubblica o di uso pubblico sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini.
- 5) Chiunque violi il divieto di cui all'art .12 è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 13 Accesso a luoghi pubblici, inclusi ove previsto giardini, parchi ed aree verdi

- 1) È fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio che deve avere una lunghezza massima di 1,50 mt.



- 2) È vietata la circolazione di cani liberi senza guinzaglio su tutto il territorio comunale.
- 3) La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.
- 4) I cani appartenenti a razze ed incroci di razze a rischio aggressività (Allegato 1), devono essere condotti in ambito esterno al guinzaglio e muniti di museruola, così anche i cani di grossa taglia in caso di particolare affollamento di persone dovute a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche o su suolo pubblico.
- 5) È fatto divieto in assoluto di affidare i cani a bambini di età inferiore ai 12 anni. Inoltre, si specifica che i bambini di età superiore ai 12 anni possono condurre l'animale qualora presentino capacità fisica e psicologica di portare l'animale.
- 6) I cani appartenenti a razze ed incroci di razze a rischio aggressività (Allegato 1) e/o di grossa taglia devono essere condotti da persone adulte con capacità fisica e psicologica di portare l'animale.
- 7) Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane.
- 8) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini e i parchi, delimitate da appositi cartelli di divieto.
- 9) I proprietari o i detentori dei cani che conducono gli animali negli esercizi pubblici e ai locali pubblici, ove ammesso, dovranno munirsi di guinzaglio e museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno ad alcuno.
- 10) Chiunque violi il divieto di cui all'art.13 è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 14 Aree destinate ai cani

- 1) Nell'ambito di giardini parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere organizzati spazi destinati ai cani, opportunamente attrezzati, delimitati e individuati mediante appositi cartelli. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, facendo attenzione a non arrecare danno alle strutture presenti ad altri animali o persone. Anche all'interno di dette aree vi è l'obbligo di raccolta delle deiezioni.
- 2) Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, e ai loro cani.
- 3) I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto, secondo le linee disposte dall'Articolo 13.
- 4) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
- 5) I proprietari/possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio ed eventualmente di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 6) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli.
- 7) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/possessori/accompagnatori e ai loro cani. L'accesso contemporaneo all'area è



- consentito ad un massimo di 4 cani. La permanenza può variare da 15 minuti ad un massimo di un'ora, compatibilmente con il numero di utilizzatori in attesa di fruire dell'area.
- 8) Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani presenti fuori dall'Area cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro proprietari/possessori/accompagnatori.
 - 9) I proprietari/possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
 - 10) I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
 - 11) È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
 - 12) È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
 - 13) Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
 - 14) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari/possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di:
 - a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b. raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.
 - 15) Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
 - 16) Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.
 - 17) In caso di mancato rispetto di tali regole i proprietari e i cani devono lasciare il campo.
 - 18) Chiunque violi gli obblighi di cui all'art.14 è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art.15 Animali e condominio

- 1) Il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali, non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, il cane o il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare, salvo che in un contratto di locazione di un appartamento non sia espressamente fatto divieto al conduttore di introdurre animali (il divieto in questo caso ha natura contrattuale).
- 2) Un animale può essere allontanato dal condominio solo in caso di particolare gravità (scarsa igiene o malattia). Tali casi devono essere documentati tramite il personale di servizio pubblico e veterinario.
- 3) La tutela delle immissioni rumorose è prevista dal Codice penale che prevede come ipotesi il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Il disturbo della quiete, considerando i cosiddetti "orari sensibili" e le regole dei rumori definiti molesti valgono anche per l'abbaiare di un cane.



- 4) Il disturbo deve essere denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio del personale autorizzato dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull'inquinamento acustico.
- 5) La denuncia nei confronti di un condomino per rumori definiti "molesti" deve essere dimostrata da disturbo continuato insistente e violento (il cane che abbaia occasionalmente non rientra nel caso di disturbo).
- 6) Gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone nelle abitazioni poiché si potrebbe prefigurare il reato di omessa custodia.

TITOLO V GATTI

Art.16 Protezione dei gatti

- 1) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli allontanarli, in quanto appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
- 2) I gatti sono animali che si muovono liberamente, in un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce le specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo rapporti sociali cure riposo).
- 3) Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato urbano e non edificato.
- 4) La colonia felina rappresenta un gruppo di gatti che vivono in libertà. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato gattaro/a o tutore colonie feline.
- 5) Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio sia esso pubblico o privato, urbano edificato e non, nel quale risulta vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia accudita o no dai cittadini.

Art. 17 Controllo demografico delle nascite e cure sanitarie.

- 1) L'ASL d'intesa con il comune e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline, tale censimento deve essere aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 2) L'ASL d'intesa con il comune e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- 3) La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie, potrà essere effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL.
- 4) La soppressione dei gatti randagi che vivono in stato di libertà può avvenire solo se gravemente ammalati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, ad opera di un medico veterinario.

Art.18 Cura e tutela delle colonie feline



- 1) Il comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline, tramite il referente individuato all'interno del comune.
- 2) Al gattaro deve essere permesso l'accesso al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti alle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica e dell'intero territorio comunale. Il comune deve con apposita segnaletica, provvedere ad identificare le aree dove esistono le colonie feline al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di area protetta sottoposta a vigilanza da parte dell'autorità comunale nella specie della Polizia Locale – dall'ASL – dalle associazioni animalistiche riconosciute – dal Dipartimento di Prevenzione veterinaria.
- 3) L'accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è soggetto al consenso del proprietario. In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti nelle aree private e nell'impossibilità di accedervi i gattari demandano alle Autorità competenti i quali promuoveranno le azioni necessarie.
- 4) Le colonie feline sono tutelate dal comune nel caso di episodi di maltrattamento si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo la normativa vigente.
- 5) È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione riparo e cura (ciotole-ripari-cucce).
- 6) Ai proprietari dei gatti o detentori che intendano lasciarli liberi di uscire dall'abitazione o dalla proprietà e vagare liberamente nel territorio è fatto obbligo di provvedere alla loro sterilizzazione, al fine di contenere l'incremento della popolazione felina.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI

Art.19 Modalità e detenzione

• Conigli

- 1) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti, le gabbie non devono essere dotate di spigoli il fondo della griglia deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico.
- 2) È vietato detenere i conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

• Furetti

- 1) Le gabbie dei furetti devono avere una base pari a 1 mq e un'altezza minima di 80 cm possono contenere al massimo due esemplari.
- 2) È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

• Piccoli roditori

- 1) Le gabbie devono avere una base minima di 0.24 cm e un'altezza di 30 cm fino a due esemplari.
- 2) Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche necessarie delle singole specie volume minimo pari a 0.54 mq con una base minima di 0.25 mq

TITOLO VII VOLATILI



Art.20 Modalità e detenzione

- 1) Le gabbie per i volatili non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere dotate, di contenitori dell'acqua e del cibo sempre riforniti.
- 2) Devono essere tenuti, in base alla specie sociale sempre in coppia.
- 3) Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
- 4) È vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali, subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI

Art. 21 Modalità e detenzione

- 1) Il volume dell'acquario deve essere adeguato al numero dei pesci ospitati.
- 2) In ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
- 3) Gli animali acquatici devono essere mantenuti in condizioni e caratteristiche chimico-fisiche conformi alla specie.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Sanzioni

- 1) Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del TU (testo unico) n. 267/2000 saranno applicate ai sensi del capo I della legge 689 del 24/04/1981.
- 2) In caso di recidiva anche se non specifica, si applica il doppio della sanzione.
- 3) Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte, la restituzione dell'animale al proprietario, sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.
- 4) I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo, esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali da affezione.

Art. 23 vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, nonché l'accertamento delle relative trasgressioni (art. 13 L.689/91) spetta oltre che alla Forza Pubblica anche alla Polizia Locale Agenti e Tecnici ambientali alle guardie zoofile volontarie riconosciute dalla Prefettura.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni.



ALLEGATO 1

Razze a rischio aggressività'

- Alabai
- Akita inu
- Alaskan Malamute
- American Bully
- Bullmastiff
- Bull terrier
- Bulldog Americano
- Cane da pastore di Ciarplanina
- Cane da Pastore dell'Anatolia
- Cane da Pastore dell'Asia Centrale
- Cane da Pastore del Caucaso
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese
- Cane Corso
- Cane luco Cecoslovacco
- Cane lupo di Saarloos
- Cane della serra da Estrela
- Doberman
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro
- Husky
- Mastino napoletano
- Pastore tedesco
- Perro da Canapo Majoero
- Perro da presa canario
- Perro de presa Mallorquin
- Pit Bull mastiff
- Pit bull terrier
- Refeiro do Alentejo
- Rottweiler
- Tosa Inu

Sono ritenute pericolosi anche tutti gli incroci derivate dalle razze sopra riportate.